

proposta di legge n. 109

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 15 giugno 2011

ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA
DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Signori Consiglieri,

entro il 31 dicembre 2011, ai sensi del DPCM del 25 marzo 2011, le Regioni sono chiamate ad attribuire le funzioni delle Autorità d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

E' urgente approvare la legge regionale perché, mancando il soggetto che esercita le funzioni (fra le quali quella essenziale della pianificazione d'Ambito e quella dell'affidamento del servizio integrato), l'intero sistema si sta paralizzando.

L'Ente al quale attribuire le funzioni

Le opzioni possibili erano tre:

- la costituzione di un'Agenzia regionale (in ipotesi: ARSIR);
- l'attribuzione alle Province;
- l'attribuzione ai Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 30 d.lgs. 267/2000. L'ipotesi ARSIR ha trovato la netta opposizione di Comuni e Province.

Il dissenso è stato espresso nei mesi scorsi dall'UPI Marche e, più di recente, anche da molti Comuni con ordini del giorno approvati sempre con ampie maggioranze. L'ipotesi della convenzione fra Comuni è un'opzione che, fra le Regioni, non riscuote la maggioranza dei consensi; essa, se da un lato valorizza le realtà locali, dall'altro richiede tempi e adempimenti amministrativi (approvazione della convenzione, individuazione dell'ente capofila, costituzione di uffici comuni, ecc.) che la rendono poco funzionale. Del resto, le difficoltà a convenzionarsi da parte dei Comuni sono riscontrabili dal fatto che in tre Province marchigiane su cinque non sono stati costituiti i Consorzi obbligatori previsti dalla l.r. 28/1999. La maggioranza delle Regioni (Lombardia, Toscana, Piemonte ecc.) sta elaborando (o ha già elaborato ed approvato) leggi regionali per l'attribuzione delle funzioni alle Province.

Anche nelle Marche la soluzione che appare più efficace è, salvo una motivata eccezione per l'ATO 3 - Macerata, l'attribuzione alle Province, con modalità che tengano conto di un ruolo significativo dei Comuni.

L'attribuzione alle Province è la più coerente con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza richiesti dalla legge. Già la Finanziaria del 2008 (legge 244/2007) prevedeva, come soluzione prioritaria, l'attribuzione delle funzioni alle Province in materia di rifiuti. Le Province sono infatti gli enti che da oltre un decennio svolgono su area vasta fondamentali funzioni in tale settore e che, pertanto, meglio di ogni altra Organizzazione possono essere destinatarie delle funzioni di governance delle sopresse Autorità d'Ambito, funzioni inequivocabilmente "di prossimità" ov-

vero "di area vasta"; significativo in proposito è il fatto che le scelte della Regione Marche - contenute nella l.r. 24/2009 e prima ancora nella l.r. 28/1999 - hanno da oltre un decennio stabilito la coincidenza degli ATO con i territori provinciali.

I Comuni (art. 198 d.lgs. 152/2006) "concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati". In sostanza, i compiti comunali di prossimità sono chiaramente configurati in termini di "concorso", che la proposta di legge valorizza.

Lo strumento di coinvolgimento dei Comuni è la Conferenza territoriale d'ambito, prevista in ciascuna Provincia corrispondente al territorio di un ATO e composta da Provincia e Comuni, in modo da assicurare la concertazione sui provvedimenti che riguardano la gestione dei rifiuti.

Non ci sono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, perché ne fanno parte il Presidente della Provincia e i Sindaci.

Per l'approvazione degli atti della Conferenza sono previste maggioranze qualificate per garantire un ruolo anche ai Comuni di minori dimensioni demografiche e, nel contempo, per garantire il funzionamento dell'assemblea.

Nell'ottica di salvaguardare il sistema nato in applicazione della l.r. 28/1999 (consorzi obbligatori di dimensione provinciale) è ipotizzata una soluzione diversa per l'ATO 3 - Macerata, l'unica provincia in cui il Consorzio ha una dimensione territoriale provinciale.

Per tale ATO, in ragione di tale peculiarità, si ipotizza la possibilità di definire una convenzione fra Comuni e Provincia ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000. Tale ipotesi potrebbe anche lasciare spiragli all'eventuale affidamento in house, qualora i Comuni optassero per tale soluzione. L'affidamento alla Provincia non lo consentirebbe, in quanto fra la Provincia e il COSMARI non sussistono i requisiti di legge ("controllo analogo" e "prevalenza delle prestazioni"). Stessa situazione si avrebbe anche nell'ipotesi dell'attribuzione alla Regione. In sostanza nella Provincia (quella di Macerata), l'unica peraltro in cui è stato costituito un solo consorzio obbligatorio (ex l.r. 28/1999) e la sola in cui l'affidamento in house, ove realizzato, coprirebbe l'intero territorio dell'ATO, le funzioni sono attribuite ad un'Assemblea d'Ambito territoriale costituita dai Comuni e dalla Provincia, enti che regolano i loro rapporti con una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, da approvarsi nel termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Decorso inutilmente il termine suddetto, le funzioni sono attribuite alla

Provincia. Il ruolo di coordinamento della Regione dell'intero sistema è garantito, oltre che dalla verifica dei piani d'ambito e, a monte, dagli indirizzi per la loro redazione, anche dalla previsione della Conferenza regionale dei Presidenti degli Ambiti territoriali ottimali.

Esercizio delle funzioni

Le Province possono gestire le funzioni loro attribuite con i propri uffici ovvero costituire un'Azienda speciale d'ambito, nel cui consiglio di amministrazione è comunque prevista una significativa presenza (4/5) di rappresentanti dei Comuni, espressione, a loro volta delle diverse dimensioni demografiche presenti sui territori.

L'affidamento del servizio

Per quanto attiene l'affidamento del servizio, per l'individuazione del gestore del servizio integrato la proposta di legge non può che richiamare quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale, demandando alle singole Province e all'ATA la scelta della modalità di affidamento e l'adozione del relativo disciplinare.

In sostanza sta al livello locale individuare la modalità migliore, tenendo conto del contesto esistente e dell'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni.

Ciò comporta che l'esito del referendum sull'art. 23 bis del d.l. 112/2008 può modificare lo scenario normativo per l'affidamento ma, qualunque esso sia, non si pone mai in contrasto con il dettato legislativo regionale.

I piani d'ambito

Una delle principali funzioni di programmazione si esplica con i piani d'ambito, che vanno a sostituire i piani provinciali.

Alla Provincia, come attribuzione propria del d.lgs. 152/2006, resta fra l'altro l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di quelle non idonee per quelli di smaltimento e di recupero.

Vi è in tutte le Province la necessità di aggiornare i piani provinciali.

Nelle more dell'approvazione dell'atto di adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, che dovrà avvenire entro il dicembre 2013, è stata prevista l'approvazione - entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge - di linee guida regionali per elaborare piani d'ambito straordinari, i quali dovranno essere approvati entro i quattro mesi successivi.

Nella legge, per superare anche rilievi dell'AGCM, viene introdotta la sostanziale novità, rispetto alle previsioni di pianificazione preesistenti, che nel piano d'ambito devono essere definiti i criteri in base ai quali si possono stipulare accordi, contratti di programma o protocolli di intesa, anche sperimentali, con soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata.

Continuità dei servizi

Per garantire la continuità è stato previsto che i Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999, i Comuni (o loro Unioni) e le CC.MM. continuano a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla Provincia o dall'ATA.

Personale

Sono previste anche disposizioni per il passaggio del personale al soggetto che esercita le funzioni delle sopresse AdA e al nuovo affidatario del servizio, con tutte le garanzie occupazionali e di tutela assicurate dal d.lgs. 152/2006 e nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Art.1
(Oggetto)

1. In attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), la presente legge disciplina:

- a) il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base degli ambiti territoriali ottimali (ATO) delimitati ai sensi dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme europee e statali in materia di tutela della concorrenza;
- b) l'attribuzione delle funzioni delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006.

2. Al fine di garantirne la gestione unitaria, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è organizzato sulla base degli ATO definiti dall'articolo 6 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati).

Art. 2

(Attribuzione delle competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Le funzioni delle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, indicate al comma 4 del presente articolo, sono attribuite alle rispettive Province per i seguenti ATO:

- a) ATO 1 – Provincia di Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 – Provincia di Ancona;
- c) ATO 4 – Provincia di Fermo;
- d) ATO 5 – Provincia di Ascoli Piceno.

2. Nell'ATO 3 – Provincia di Macerata le medesime funzioni sono attribuite all'Assemblea territoriale d'ambito (ATA), costituita da tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e dalla Provincia mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da stipulare nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso inutilmente il quale le funzioni di cui al presente comma sono attribuite alla Provincia di Macerata che le esercita da tale data. La convenzione prevede l'individuazione dell'ente capofila e la delega dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti partecipanti a favore del medesimo. L'ATA è presieduta dal Presidente della Provincia.

3. Per l'esercizio delle funzioni le Province e l'ATA possono costituire in ciascun ATO un'Azienda speciale d'ambito come disciplinata dall'articolo 6.

4. Le funzioni attribuite alle Province ai sensi del comma 1 e all'ATA ai sensi del comma 2 del presente articolo sono:

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del piano d'ambito (PdA) di cui all'articolo 7 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni europee e statali vigenti, dell'intero servizio del ciclo dei rifiuti, comprensivo in particolare delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;
- e) la stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché l'individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
- g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006;
- i) l'approvazione della Carta dei servizi;
- l) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- m) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 24/2009;
- n) la definizione dei criteri e delle modalità con cui i Comuni assicurano le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la

presente legge;

o) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 della l.r. 24/2009 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal PdA e il rispetto dei diritti dell'utenza.

6. I Comuni appartenenti agli ATO di cui al comma 1 assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge, anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

7. I Comuni appartenenti all'ATA di cui al comma 2 assicurano all'ente capofila le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge anche attraverso i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 o della TARSU.

Art. 3

(Conferenza territoriale d'ambito)

1. In ognuno degli ATO di cui all'articolo 2, comma 1, è istituita la Conferenza territoriale d'ambito (CTA).

2. La CTA è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ATO di riferimento, o loro delegati. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

3. Il funzionamento della CTA è assicurato dalla Provincia, la quale, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispose, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie, lo schema di Regolamento interno e lo trasmette agli enti locali appartenenti all'ATO ai fini della sua approvazione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Provincia convoca l'assemblea di insediamento della CTA.

5. Nella prima seduta la CTA approva il regolamento interno. Il regolamento si intende approvato con il conseguimento della maggioranza prevista al comma 9.

6. Le quote di rappresentanza degli enti locali in ciascuna CTA sono determinate come segue:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.

7. Le quote di rappresentanza di cui al comma 6 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.

8. La CTA è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte. In seconda convocazione è necessario l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno dei rispettivi enti costituenti.

9. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni della CTA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

Art. 4

(Competenze della CTA)

1. La CTA esprime parere, in particolare, in merito:

- a) all'adozione e all'approvazione del PdA di cui all'articolo 7;
- b) alle modalità di affidamento del servizio;
- c) al capitolato di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti;
- d) all'approvazione della Carta dei servizi;
- e) alla determinazione del costo per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti urbani e assimilati al fine di raggiungere un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;
- f) alla determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- g) alla determinazione dell'entità delle misure compensative, sulla base dei criteri individua-

- ti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 24/2009;
- h) alla stipula di accordi di programma, intese, convenzioni e contratti con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché alla individuazione delle forme di cooperazione e di collegamento con altri soggetti pubblici e privati;
- i) ai criteri e alle modalità con cui i Comuni assicurano alla Provincia le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge.

2. La CTA assicura la periodica consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nell'ATO di riferimento.

Art. 5

(Costituzione e insediamento dell'ATA)

1. Ai fini della costituzione dell'ATA di cui all'articolo 2, comma 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia predispone e adotta, sentita la Conferenza provinciale delle autonomie, lo schema di convenzione e il regolamento interno e li trasmette agli enti locali appartenenti all'ATO ai fini dell'approvazione, da effettuarsi nei successivi trenta giorni.

2. Entro quarantacinque giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, il Presidente della Provincia convoca l'assemblea di insediamento dell'ATA, composta dal Presidente della Provincia medesimo e dai Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATO, o loro delegati.

3. L'ATA, nella prima seduta da tenersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la convenzione e il regolamento interno.

4. La convenzione e il regolamento si intendono approvati con il conseguimento della maggioranza prevista al comma 8.

5. Le quote di rappresentanza degli enti locali sono determinate in base ai seguenti criteri:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 70 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 10 per cento alla Provincia di riferimento.

6. Le quote di rappresentanza di cui al comma 5 vengono ridefinite entro due anni da ogni censimento ISTAT della popolazione o dalla modifica delle circoscrizioni territoriali di un Comune.

7. L'ATA è validamente costituita in prima

convocazione con l'intervento di tutti gli enti che ne fanno parte. In seconda convocazione è necessario l'intervento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti costituenti.

8. Salva diversa disposizione regolamentare, le decisioni dell'ATA sono assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata:

- a) in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano la metà più uno degli enti che compongono la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima;
- b) in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti enti che rappresentano almeno un terzo degli enti costituenti la conferenza e il 51 per cento delle quote di partecipazione alla conferenza medesima.

9. Il funzionamento dell'ATA è assicurato dall'ente capofila, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

10. Ai componenti dell'ATA non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni Ente rappresentato.

Art. 6

(Azienda speciale d'ambito)

1. Le Province e l'ATA possono costituire nell'ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'Azienda speciale d'ambito (ASA), dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

2. Le Province e l'ATA prevedono nel consiglio di amministrazione dell'ASA una rappresentanza dei Sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei Comuni appartenenti all'ATO pari ad almeno quattro quinti dei componenti, facendo in modo che siano rappresentati i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i Comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i Comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. Un rappresentante è comunque indicato dal Presidente della Provincia.

3. I componenti il consiglio di amministrazione dell'ASA in rappresentanza dei Comuni e della Provincia sono nominati dalla Conferenza provinciale delle Autonomie. Per la sua elezione ogni ente può esprimere un voto parametrato alle quote di cui all'articolo 5, comma 5.

4. Il Presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell'ASA svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 7*(Piano d'ambito)*

1. Il PdA definisce, nell'ATO di riferimento, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione integrata dei servizi disciplinati dalla presente legge.

2. Il PdA è approvato dalla Provincia o dall'ATA.

3. Il PdA è redatto in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 5 della l.r. 24/2009.

4. Il PdA contiene in particolare:

- a) l'analisi della situazione esistente, con individuazione e valutazione delle criticità del sistema di gestione integrata dei rifiuti;
- b) il modello gestionale e organizzativo per la realizzazione di una rete integrata e adeguata di impianti, al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, dei rifiuti derivanti dal loro trattamento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati.
- c) i criteri in base ai quali la Provincia e l'ATA, nell'esercizio delle funzioni attribuite sensi dell'articolo 2, possono stipulare accordi, contratti di programma o protocolli di intesa anche sperimentali con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle frazioni dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata;
- d) la definizione tecnico-economica delle soluzioni gestionali collegate al raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dalla normativa statale e regionale;
- e) la definizione tecnico-economica delle soluzioni collegate alla gestione del rifiuto indifferenziato, evidenziandone sia gli aspetti economici che di sostenibilità ambientale;
- f) la definizione di parametri tecnici per il dimensionamento dei servizi e dell'impiantistica collegati alle soluzioni di cui alla lettere d) ed e);
- g) il programma degli interventi necessari e la relativa tempistica, accompagnato dal piano finanziario che indica le risorse disponibili, i proventi derivanti dall'applicazione della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e le eventuali risorse da reperire.

5. Il PdA è adottato dalla Provincia e dall'ATA entro un anno dalla data di approvazione dell'atto di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006.

6. Il PdA adottato dalla Provincia o dall'ATA è depositato nei venti giorni successivi presso la sede della Provincia e dei Comuni per trenta giorni.

7. Dell'adozione di cui al comma 5 deve essere data comunicazione su almeno due quotidiani locali entro dieci giorni.

8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito di cui al comma 6, il PdA è trasmesso alla Regione, dando conto delle eventuali osservazioni pervenute. La Regione, entro i successivi novanta giorni, ne verifica la conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la verifica di conformità ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione degli eventuali rilievi da parte della Regione cui la Provincia e l'ATA sono tenute ad adeguarsi, il PdA viene approvato in via definitiva.

10. Il PdA approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

11. Il PdA è sottoposto a verifiche e adeguamenti entro un anno dagli aggiornamenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti. Le variazioni strettamente necessarie all'adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione senza necessità di essere sottoposte alla verifica di conformità.

12. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti.

13. La mancata adozione del PdA preclude la concessione di eventuali contributi regionali, statali e comunitari.

Art. 8

(Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti)

1. Per garantire il coordinamento e l'unitarietà di indirizzo su base regionale dell'attività delle CTA e dell'ATA è istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Conferenza regionale dei Presidenti degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti.

2. Compongono la Conferenza di cui al comma 1 il Presidente della Regione o suo delegato, che la convoca e la presiede, e i Presidenti delle Province.

3. Ai componenti non sono dovuti compensi. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico di ogni ente rappresentato.

Art. 9

(Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla

presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente.

Art. 10

(Norme transitorie e finali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, della presente legge, nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti previsto dall'articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006 e al fine di garantire l'organizzazione dei servizi e di adeguare gli assetti impiantistici di gestione dei rifiuti urbani agli obiettivi della normativa di settore, l'Assemblea legislativa regionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per la redazione di un Piano straordinario d'ambito.

2. Il Piano straordinario d'ambito viene adottato dalla Provincia o dall'ATA entro quattro mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei criteri di cui al comma 1 ed è approvato secondo le procedure dell'articolo 7, commi 6, 7, 8, 9 e 10, per quanto compatibili. La Regione verifica la conformità del Piano straordinario d'ambito ai criteri di cui al comma 1, al Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, nonché ai relativi Piani provinciali di gestione dei rifiuti.

3. L'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, alle Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro e Urbino, decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, all'ATA decorre dalla data della sua costituzione.

5. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), e gli enti locali continuano a garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti, fino all'attivazione del servizio integrato dei rifiuti da parte del gestore individuato dalla Provincia o dall'ATA in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera d). A decorrere dall'attivazione di tale servizio i consorzi obbligatori sono soppressi.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le Province e l'ATA subentrano, per quanto di com-

petenza, nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai consorzi obbligatori e agli altri enti che svolgono le funzioni di cui alla presente legge. A tal fine le Province e l'ATA effettuano la ricognizione dei rapporti pendenti e delle gestioni esistenti.

7. Le Province e l'ATA individuano il personale a tempo indeterminato e determinato appartenente ai consorzi costituiti ai sensi della l.r. 28/1999, che svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, e che è trasferito alla relativa Provincia o all'ente capofila dell'ATA.

8. Fino al riassorbimento derivante dalle economie connesse alle cessazioni dal rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia o dell'ente capofila dell'ATA e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le spese per il personale di cui al comma 7 non sono computate ai fini dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

9. Le Province e l'ATA individuano, inoltre, il personale soggetto al passaggio diretto al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 202, comma 6, del d.lgs. 152/2006.

10. In ogni caso il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Al personale trasferito si applica la normativa degli enti locali relativa alla mobilità e quanto previsto dall'art. 2112 del codice civile.

11. Fino alla decorrenza del termine indicato ai commi 3 e 4 gli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera o), sono effettuati dai Comuni o loro Consorzi o dai soggetti gestori del servizio rifiuti.

12. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità fino all'adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

Art. 11

(Modifiche e abrogazioni)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 24/2009 le parole: " di cui all'articolo 10" sono soppresse.

2. All'articolo 5, comma 4, della l.r. 24/2009 le parole: "e aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità" sono soppresse.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le modifiche e gli adeguamenti del piano conseguenti all'evoluzione normativa sono

effettuati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali.”

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 24/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale può stipulare intese per ricomprendere Comuni di altre Regioni in uno degli ATO di cui al comma 1 o anche per l’inserimento di Comuni marchigiani in un ATO limitrofo appartenente ad altra Regione”.

5. All’articolo 20, comma 8, della l.r. 24/2009 le parole: “Fino a tale data la Regione verifica la conformità dei piani d’ambito di cui all’articolo 10, tenendo conto anche dei piani provinciali.” sono soppresse.

6. Sono abrogati gli articoli 2, comma 1, lettera f); 7; 8; 9; 10; 18, comma 2; 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10, della l.r. 24/2009.

7. Sono altresì abrogate le altre disposizioni della l.r. 24/2009 in contrasto con la presente legge.

8. I riferimenti alle Autorità d’ambito in materia di rifiuti contenuti nella normativa regionale vigente si intendono fatti alle Province o all’ATA.